

# **CISL** *Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori*



**FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA SICUREZZA**

*LA SEGRETERIA NAZIONALE*

Roma, li 28 maggio 2013  
00185 Roma - Via dei Mille, 36  
Tel. (06) 4469831 - 4457113 - 4940558  
Fax 4450621 E-mail: snvvt2@tin.it

Alle Commissioni Affari Costituzionali e Difesa  
Senato della Repubblica

Alle Commissioni lavoro Pubblico e Privato  
Camera dei Deputati

## **RIFORMA SISTEMA PENSIONISTICO DEL COMPARTO SICUREZZA DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO**

L'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che con uno specifico regolamento deve essere armonizzata la disciplina dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale addetto a specifiche attività, tra cui quello del **Comparto sicurezza e difesa e quello del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico**, attraverso un processo di incremento dei requisiti attualmente previsti, tenendo conto delle peculiarità ordinarie e delle specifiche esigenze.

In via generale si osserva che il personale appartenente ai suddetti comparti svolge compiti assolutamente gravosi sotto il profilo della condizione psico - fisica, elemento quest'ultimo che fisiologicamente degrada con il passare degli anni e che assume un ruolo rilevantissimo rispetto alla effettiva capacità di assolvere ai compiti istituzionali, da parte di questa categoria di lavoratori. Per quanto riguarda il personale dei Vigili del Fuoco si osserva una ulteriore gravosità dei compiti operativi che differisce in peius rispetto a quella prevista per il personale del Comparto sicurezza e difesa.

Il richiamato limite oggettivo esclude a priori ogni possibile intervento sugli istituti previdenziali e connessi benefici, connaturati all'espletamento di peculiari ed usuranti attività che rendono indispensabile disporre di strumenti compensativi volti a differenziare la loro posizione lavorativa e ordinamentale, come peraltro confermato dal recente espresso riferimento, anche alla materia pensionistica, contenuto nell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha riconosciuto la "specificità" del personale appartenente ai comparti in esame.

Appare opportuno sottolineare che la predetta "specificità" si riferisce sia alla salvaguardia della funzionalità delle diverse Amministrazioni del Comparto, sia, in alcuni casi, allo stato giuridico - anche con riferimento ai vincoli e alle limitazioni cui il personale interessato è assoggettato - ed alla conseguente tutela che deve essere assicurata allo stesso. Si richiama, in particolare, la differente disciplina rispetto al restante pubblico impiego, relativa alle limitazioni all'esercizio di determinati diritti ed all'impiego anche senza limitazioni di luoghi e di tempo.

In proposito, occorre evidenziare che un eventuale intervento seppur limitato alla sola elevazione dei limiti età, soprattutto per l'accesso alla pensione di vecchiaia, necessita di una contestuale modifica degli ordinamenti, con specifico riferimento ai meccanismi di progressione in carriera ed all'introduzione di misure volte a contenere il preoccupante processo di graduale elevazione dell'età media del personale in servizio, in contrasto con le esigenze operative e funzionali, anche in ragione dei compiti svolti che richiedono prestanza fisica e costante idoneità psicofisica.

Non da ultimo, occorre considerare indifferibile la istituzione della previdenza complementare, attraverso l'immediata attivazione di un apposito tavolo di concertazione **per l'istituzione dei Fondi Pensione Complementare per il personale del Comparto sicurezza difesa e Vigili del Fuoco**, come più volte concordato nei pregressi CCNL dei diversi Comparti.

Infine si evidenzia che gli attuali limiti ordinamentali risultano in media più alti di quelli previsti nei Paesi europei per il corrispondente personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e dei Vigili del Fuoco.

Nell'ambito del **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**, in particolare, la deroga prevista dall'art. 24, comma 18, si applica al personale appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, capi squadra, capi reparto, degli ispettori e sostituti direttori antincendi, direttivi e dirigenti (Legge 27 dicembre 1941 n. 1570), ad esclusione del personale appartenente ai ruoli amministrativi e tecnico-informatici che sono regolati, per ciò che riguarda l'accesso al pensionamento, dalle norme previste per la generalità del personale civile dello Stato.

Si sottolinea che il personale interessato alla deroga svolge compiti operativi particolarmente gravosi che necessitano di una piena efficienza psicofisica, in quanto gli interventi avvengono sempre e comunque in contesti emergenziali di estremo pericolo.

Inoltre, a differenza delle forze di polizia, il personale del Corpo nazionale **non fruisce dei benefici di seguito elencati:**

- maggiorazione dei 6 scatti di stipendio previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ad esclusione del collocamento a riposo a domanda;
- aumento figurativo di un quinto del servizio effettivamente prestato per un massimo di 5 anni con contribuzione a carico della fiscalità generale.

Pertanto, nell'imminenza del provvedimento di adeguamento ex art. 24 comma 18, si ritiene inevitabile il mantenimento dei limiti minimi di accesso alla pensione attualmente vigenti, in generale per tutto il personale dei comparti interessati, oltre al mantenimento dei restanti benefici pensionistici attualmente in essere. **Per quanto riguarda in personale dei Vigili del Fuoco, in particolare, si ritengono necessarie le misure di perequazione precedentemente indicate, al fine di stabilire la parità di trattamento con il personale del Comparto sicurezza e difesa.**

Infine, poiché il Governo ha annunciato pubblicamente l'esigenza di apportare modifiche alla riforma pensionistica Fornero, riteniamo opportuno rinviare l'emanazione del regolamento in questione per poter rendere lo stesso armonico anche con le predette modifiche che il Governo si appresta ad apportare.

IL SEGRETARIO GENERALE

Pompeo Mannone

